


N. Prot. 



AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione N. 1331

Estratto dal processo verbale dell'adunanza del 25 luglio 1990

Sono presenti, nella sala delle adunanze della Giunta Provinciale, i signori:

Presidente: *Prof. Massimo STRUFFI*

Assessori effettivi	Pres.	Ass.	Assessori supplenti	Pres.	Ass.
<i>CARÈ Adalberto</i>	X		<i>LA POSTA Giancarlo</i>		X
<i>D'AMATA Valentino</i>	X		<i>MARANCI Evedovaldo</i>		X
<i>Di CICCIO Fortunato</i>					
<i>GIOVANNINI Eugenio</i>		X			
<i>PICA Primo</i>	X				
<i>VISCA Giacomo</i>		X			

Assiste il Segretario Generale: *Comm. Nazzareno CIOFFI*

OGGETTO:

Relatore: *ASS. CARÈ*

D.P.R. 203/88. L.R. 48/89. DITTA
SIPET S.P.A. PATRICA. RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLO
ART. 6.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Su proposta del Relatore:

VISTO il D.P.R. 24 maggio ⁸⁸n. 203, concernente "Attuazione delle direttive CEE numero 80/779, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO in particolare l'art. 6 in forza del quale compete alla Provincia rilasciare autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto industriale, che può provocare inquinamento atmosferico;

VISTA la L.R. n. 48/89 con cui la Regione Lazio ha delegato le Amm.ni provinciali alle autorizzazioni per le emissioni di nuovi impianti e per quelli esistenti;

VISTA la domanda presentata dalla DITTA SIPET S.P.A. in data 3/4/90 tendente ad ottenere autorizzazione alla costruzione dell'impianto per la produzione Polietilente-ftalato amorfo in forma di chips (pezzetti estrusi);

ACCERTATA la regolarità formale della documentazione prodotta a seguito di istruttoria redatta dal servizio atmosfera dell'Ente, coadiuvato dal Dirigente del P.M.P. della USL FR/4 di Frosinone;

VISTO il parere favorevole del Comune di Patrica espresso con deliberazione Giunta Municipale n. 246 del 29/6/90;

VISTA la relazione del SIP della USL competente rimessa dal Comune medesimo, contenente le informazioni di cui alla circolare dell'Assessorato alla Sanità ed Igiene della Regione Lazio n. 3 del 18/7/89;

VISTA la circolare dell'Assessorato Sanità ed Ambiente della Regione Lazio n. 59 del 7/11/89 con cui si dettano criteri di applicazioni della L.R. 48/49, in particolare per ciò che attiene gli elementi di valutazione necessari alla formazione dell'apprezzamento delle A.P. delegate e cioè:

- a) il verbale della seduta del CRIA del 20/3/89 ove si approva un documento che fissa i valori limite per i settori industriali e dove vengono date indicazioni per ciò che riguarda i limiti dei valori di emissione per i settori considerati;
- b) la tabella dei valori limite per settori industriali prescritti dal CRIA nei n.o. rilasciati ai sensi della L. 615/66 e del D.P.R. 322/71.

VISTO il parere favorevole del Comitato Provinciale contro l'Inquinamento Atmosferico di cui alla delibera C.P. n. 499 del 16/6/90, esecutiva, espresso nella seduta 29 giugno 1990 sull'esame dei valori, ex CRIA, precitati;

RILEVATA la necessità di una nuova verifica da operarsi da parte del Comitato quando verranno approvate da parte del Ministero dell'Ambiente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 203/88;

VISTO, altresì, il programma di controllo della qualità dell'aria stabilito dal Comitato stesso;

VISTO il parere tecnico del Direttore della III Rip.ne reso, come da nota allegata, ai sensi dell'art. 153 della L. 142/90;



OS
ch
ch
di

Da

Sul

1)

L
n
d

VISTO il parere del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 53, della legge 142/90, che qui appresso viene trascritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto il D.P.R. 203/1988;
- Vista la legge R.L. 48/1989;
- Atteso che la sopra richiamata legislazione non individua l'organo competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6 del citato D.P.R. 203/1988;
- Rilevato che soltanto la circolare dell'Assessorato Regionale alla Sanità ed Ambiente n. 59 del 7/11/1989, nel dettare alcuni criteri di applicazione della richiamata legislazione regionale 48/1989, prevede che le autorizzazioni di cui al D.P.R. 203/88 sono rilasciate dal Presidente previo atto deliberativo del Consiglio Provinciale;
- Rilevato, "ex adverso", che la specifica materia delle autorizzazioni di cui trattasi non risulta elencata tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio (vds. art. 32 della Legge 8/6/90, n. 142);

R I T I E N E

che la competenza, nel caso di specie, possa considerarsi attribuita alla Giunta che, ai sensi dell'art. 35 della richiamata legge 142/90, "Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio

Data, 24 luglio 1990

IL SEGRETARIO GENERALE
(Comm. Nazzareno Cioffi)

Sul conforme avviso del Relatore e con votazione resa nei modi di legge:

D E L I B E R A

- 1) di autorizzare la Ditta SIPET S.P.A. con sede in Patrica alla costruzione dell'impianto in Patrica subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - il riempimento dei serbatoi deve avvenire a ciclo chiuso;
 - osservanza alla normativa statale e regionale tutta dettata in materia di inquinamento atmosferico.

La Ditta sarà tenuta alla presentazione dei valori e dati riguardanti le emissioni, ogni tre mesi per il primo anno, ed ogni sei mesi per gli anni successivi, da inviarsi al SIP della USL competente, al P.M.P. ed all'Amm.ne Prov.le;

2) di stabilire che, a cura del servizio per l'igiene pubblica e ambientale della USL competente, in collaborazione con il Presidio Multinazionale di prevenzione, sia attivato il seguente programma di controllo della qualità dell'aria:

Esame delle comunicazioni riguardanti le emissioni da parte della Ditta autorizzata con rapporto all'Amministrazione Prov.le e controlli ulteriori a mezzo di apparecchi di rilevazione al camino e centralina mobile campione e comunque ove ritenuto necessario.

Si intendono qui richiamate come prescrizioni della presente autorizzazione tutte le norme e prescrizioni previste dal D.P.R. citato, con esplicita menzioni delle comunicazioni di cui all'art. 8.

La messa a regime dell'impianto dovrà avvenire entro un mese dall'inizio della messa in esercizio dell'impianto stesso.

Per ciò che attiene la quantità e la qualità delle emissioni, si fa riferimento a quelle dichiarate nella relazione tecnica allegata alla domanda nel senso che le stesse non potranno essere suscettibili di variazione in aumento.

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione verranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 203/88.

Restano impregiudicati e distinti tutti gli altri provvedimenti, come quelli previsti dal T.U. delle leggi sanitarie, delle normative in materia di concessioni edilizie etc., di cui la Ditta debba munirsi per altre leggi e regolamenti. L'attività oggetto dell'autorizzazione è pertanto condizionata per il suo esercizio all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla vigente legislazione.





Amministrazione della Provincia di Frosinone

Mod. 5

Cod. Fisc. 00274070606
c/c/p n. 13197033

UFFICIO Ambiente

N. S.I. 921

Risposta alla nota

Addi 19.....

Al Sig. Segretario Generale

del N.

Allegati N.

OGGETTO:

Sede

SOC. SIPET - RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.6
DEL D.P.R. 203/88.



In relazione al parere tecnico previsto dall'art.53 della L. 142/90
si riferisce quanto segue:

a) per ciò che attiene l'iter procedurale, la documentazione di rito prevista dall'art.6 del D.P.R. medesimo, dal P.C.M. 21.07.89 e dalla circolare Ass. Reg. Sanità ed Ambiente n° 59 del 7.11.89, lo scrivente ritiene potersi esprimere parere tecnico favorevole;

b) per ciò che invece riguarda l'organo competente ad adottare tale autorizzazioni si nutrono perplessità in quanto:

- nel silenzio, su tale argomento specifico, della L.R. 48/89, con cui venivano delegate alla A.P. le funzioni Amministrative in materia di qualità dell'aria, l'art.5 della stessa prevede " che vengano emanati indirizzi di carattere generale cui le A.P. devono attenersi per l'esercizio delle funzioni delegate". La circolare dell'Ass.to Regionale Sanità ed ambiente n° 59 del 7.11.89, dettando criteri di applicazione circa la L.R. 48, prevede che " le autorizzazioni di cui al D.P.R. 203/88 sono rilasciate dal Presidente della Giunta Provinciale." previo atto deliberativo del C.P."
- La legge 142/90 sulle autonomie locali al capo 10° per ciò che attiene le competenze del Consiglio e della Giunta sembrerebbe invece sovvertire quanto predetto.

Frosinone li 21.7.90

IL DIRETTORE DELLA III RIP.NE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo provinciale il - 4 AGO 1990 ove rimarrà in pubblicazione 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Frosinone, li - 4 AGO 1990

originale

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Copia fotostatica, conforme all'originale, depositato agli atti di questo Ente. Si compone di n. fogli e si rilascia in a richiesta

Frosinone, li 21 AGO. 1990 IL SEGRETARIO GENERALE



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Data comunicazione ai Capigruppo il 4-8-90 Art. 45 C. 3 L. 142/90

Sottoposta a controllo per richiesta di 1/3 dei Consiglieri o per disposizione della G.P. il /3 Art. 42 C. 1-2-4 L. 142/90

Diventa esecutiva il 16-8-90 ai sensi dell'Art. 47 C. 2 L. 142/90

Frosinone, li 21 AGO. 1990

Il Segretario Generale

REGIONE DEL LAZIO

Comitato di Controllo sugli Atti degli Enti Locali

VISTO:

- Nulla da osservare;
- Nulla osta condizionato;

Chiarimenti richiesti il

Chiarimenti forniti il

- -- ANNULLATA --
nella seduta del

Verbale N.

Roma,

Il Segretario

f.to illeggibile